

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Parte ricorrente riferisce che è portatrice di un BF della serie Q/P emesso su modulo cartaceo della precedente serie P con l'apposizione dei previsti timbri modificativi. Tuttavia, sul retro, i timbri indicano i rendimenti attesi sino al 20° anno, nulla specificando in relazione alle successive annualità ed ingenerando, pertanto, l'affidamento della parte in ordine al rendimento prospettato nel modulo per le annualità dalla 21° alla 30°.

Esperito infruttuosamente il reclamo in data 19.08.2019, agisce in questa sede per la liquidazione degli importi indicati nel modulo cartaceo, per Euro 4.761,36.

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso, in quanto eccepisce che:

- il *punctum dolens* della controversia afferisce all'erroneità del calcolo degli interessi con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dalla data di emissione del buono fruttifero oggetto di contestazione;
- alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. applicabile; in applicazione dell'art. 5 di detto D.M., doveva apporre il timbro contenente l'indicazione di nuovi e diversi tassi di interesse e non anche l'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto del 12% (cfr. nota del Ministero dell'Economia e delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- finanze del 15.02.2018, n. 12768 e Cass. Sez. Un. n. 3963 del 11.02.2019);
- il timbro si sostituisce a tutto quanto originariamente stampato sulla parte posteriore del modulo del buono, essendo del tutto irragionevole ritenere che esso si sostituisca a tutta la scritta esistente sul retro del buono cui è applicato, ad eccezione di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta (cfr. in senso conforme Corte d'Appello di Milano, sent. 5025/2019);
 - l'orientamento ABF che accoglie le domande di riconoscimento dei rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno non tiene in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13.06.1986 in merito alla differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale;
 - il D.M. 13.06.1986 stabilisce che sul modulo della serie P venga apposto un timbro che riporta "i nuovi tassi" e non anche i nuovi importi da rimborsare;
 - la sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata in quanto il titolare conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (cfr. in tal senso, inter alia, Trib. Bologna, ordinanza del 12.04.2019, Giudice di Pace di Brescia, sent. n. 655/2019 e Trib. Verona, ordinanza del 08.05.2018; non possono dunque essere condivise le decisioni di alcuni Collegi ABF in favore di altri titolari di buoni appartenenti alla medesima serie;
 - inoltre la richiamata sentenza della Cass. Sez. Un. n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella oggi in esame e anche la giurisprudenza di merito si è più volte espressa nel senso di negare che la fattispecie in esame sia attinente alle fattispecie di cui alla citata sent. n. 13979/2007 (cfr. inter alia Corte d'Appello di Milano n. 5025/2019, Tribunale di Catania, ordinanze del 28.05.2018 e 30.11.2017);
 - la sentenza della Cass. Sez. Un. n. 3963/2019 ha ribadito che secondo la disposizione del D.P.R. n. 156/1973, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie di detti buoni e i principi da questa affermati sono stati correttamente applicati, tra gli altri, dai Collegi ABF di Napoli con la decisione n. 7859/2019 e di Bari con la decisione n. 7885/2019, nonché dalla giurisprudenza di merito (cfr. inter alia Trib. Reggio Calabria del 18.06.2019 e Trib. Monza del 20.06.2019).

Parte ricorrente, nel ribadire quanto affermato in sede di ricorso, replica tra l'altro che:

- la somma bimestrale indicata sul buono non è stata corretta e ciò ha indotto la ricorrente a ritenere che la somma stessa fosse un premio di riconoscenza elargito dall'intermediario per non aver riscosso il buono alla scadenza ventennale;
- se, come affermato nelle controdeduzioni, fosse sufficiente richiamare i numerosi decreti intervenuti nel periodo di validità del buono, "*non sarebbe stato necessario applicare il timbro sul retro del buono*".

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.



Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante *“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento e va dichiarato il diritto di parte ricorrente a ottenere la liquidazione di Euro 4.761,36, come sopra indicato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI